

## REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

## recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in correlazione con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(2)</sup> è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare. Nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non deve oltrepassare l'importo di 50 EUR/t.
- (3) Al fine di assicurare la corretta gestione di tali contingenti, è opportuno prevedere metodi analoghi per la contabilizzazione delle importazioni di granturco o di sorgo effettuate in Spagna e in Portogallo.
- (4) Per raggiungere tale obiettivo e garantire un efficace monitoraggio del regime e degli obblighi internazionali della Comunità da parte della Commissione, è opportuno determinare con precisione le importazioni da contabilizzare per tali contingenti e disporre che la Spagna e il Portogallo comunichino alla Commissione, su base mensile, le importazioni effettivamente realizzate per i prodotti di cui trattasi, precisando il metodo di calcolo applicato.
- (5) Il periodo d'importazione previsto per il contingente per l'importazione di granturco in Portogallo e di granturco e di sorgo in Spagna oltre alla presa in considerazione di eventuali importazioni di prodotti di sostituzione devono essere basati sull'anno civile.
- (6) La quantità di granturco da importare in Portogallo e di granturco e di sorgo da importare in Spagna per un determinato anno, diminuita del volume di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importato in Spagna a titolo dello stesso anno non permette di determinare al termine di ogni anno il saldo di granturco o di sorgo che rimane da importare a titolo dell'anno in questione. Pertanto il periodo durante il quale possono essere contabilizzate le importazioni a titolo di ogni anno deve poter essere esteso, in caso di necessità, fino al mese di maggio dell'anno successivo.
- (7) Nell'interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all'importazione vigenti, [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(4)</sup>], per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano interamente utilizzati.
- (8) Per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.<sup>(3)</sup> V. allegato V.<sup>(4)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.